



COMUNE DI CARAMANICO TERME

Provincia di Pescara

Ordinanza N. 35 del 14/07/2025

OGGETTO: Fruizione Sentiero "Le Scalelle"- Valle dell'Orfento

IL SINDACO

- Premesso che, soprattutto nel periodo estivo si registra una considerevole presenza di escursionisti nella Valle dell'Orfento, anche di oltre 1000 presenze giornaliere soprattutto nel tratto di Sentiero dal Ponte di Caramanico – Santa Croce e viceversa (Sentieri "S" e "B6" secondo la carta escursionistica del Parco Nazionale della Maiella) tratto di circa 1700 mt, ma tuttavia è una meta naturalistica ambita durante tutto l'anno;
- Considerato che:
 - sono state riscontrate dal personale in servizio presso il Nucleo Tutela Biodiversità di Caramanico Terme, dagli operatori del Centro Visita e dal Gruppo locale di Guardie Ecologiche e Ittiche molteplici criticità derivanti dal fatto che numerosi escursionisti accedono incontrollati direttamente dal Ponte di Caramanico;
 - la registrazione on line per l'accesso in Valle dell'Orfento sperimentata da qualche anno non esclude che il preliminare passaggio per il Centro Visita sito in Via del Vivaio sia di notevole importanza per le opportune informazioni rese sia dagli operatori della Cooperativa Majambiente sia da parte del personale militare del Nucleo TB di Caramanico Terme, per la corretta fruizione dei Sentieri della Riserva Naturale e dell'area protetta;
 - si sono riscontrati frequenti e inaccettabili atteggiamenti comportamentali da parte di innumerevoli fruitori che accedono con abbigliamento e attrezzature non adeguati alla pratica dell'escursionismo, specie per quanto concerne le calzature indossate, portando a spiacevoli episodi che hanno richiesto diversi interventi effettuati dal personale del 112 NUE e dal Soccorso Alpino e Speleologico e in alcuni casi anche mediante l'uso dell'elicottero;
 - si riscontrano tutti gli anni, diverse violazioni delle norme vigenti all'interno dell'area protetta quali: escursioni fuori dai sentieri segnati, ingresso in acqua e balneazione, attraversamento del fiume in punti non dotati di ponti, accensione dei fuochi, abbandoni di rifiuti, schiamazzi e utilizzi di dispositivi di amplificazione audio, bivacchi fuori dai sentieri segnati, come da documentazioni fotografiche del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità;
 - nonostante la presenza di cartellonistica, la conduzione dei cani nel Sentiero "Le Scalelle", che ammette l'ingresso dei cani, non viene applicata correttamente. I cani non sempre sono tenuti al

guinzaglio o vengono fatti entrare nel fiume, le deiezioni non sempre vengono raccolte o si rileva la presenza di sacchetti con deiezioni abbandonate;

-si rileva la presenza di rifiuti lungo il sentiero, quali mozziconi di sigarette, bottiglie, carte, sacchetti dei residui delle colazioni ecc ecc;

-nei giorni di maggiori affluenza si riscontrano problemi di attraversamento di parti del sentiero causati dal doppio senso di marcia;

- Constatata la necessità inderogabile di regolamentare gli accessi e la fruizione dei Sentieri della Valle dell'Orfento
- Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267;
- Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 artt. 50 e 54;
- Viste le norme vigenti nel Parco Nazionale della Majella e quelle previste nel Piano del Parco;
- Ritenuto che in relazione alle circostanze rappresentate, si rende necessario, per motivi di pubblico interesse e di sicurezza, di igiene e incolumità, adottare idonei provvedimenti e permettere una fruizione più corretta del Sentiero per tutte le motivazioni sopra esposte;
- Tenuto inoltre conto che la settima tappa del Cammino di Celestino V, prevede la partenza proprio dal "Ponte di Caramanico"

ORDINA fino a revoca

1. Divieto di accesso alla Valle dell'Orfento dal "Ponte di Caramanico", ad esclusione delle Forze dell'Ordine, Operatori di Soccorso, Operatori di Protezione Civile, Gruppo locale di Guardie Ecologiche e Ittiche, escursionisti che percorrono il Cammino di Celestino V (mostrando la credenziale opportunamente timbrata in caso di controllo), utenti autorizzati alla pratica della pesca nei tratti consentiti, operatori autorizzati alla manutenzione sentieristica;
2. **SENTIERO LE SCALELLE:** direzione obbligatoria di marcia del Sentiero "B6" con partenza dalla località Santa Croce-Centro Visita Valle dell'Orfento fino all'incrocio con il sentiero "S" in località Ponte di San Cataldo; direzione obbligatoria di marcia del Sentiero "S" dall'incrocio con il sentiero "B6" in località ponte di San Cataldo in direzione del Ponte di Caramanico;
3. L'apposizione di adeguata segnaletica, per il tramite del Servizio Tecnico comunale e/o la collaborazione degli operatori della Cooperativa Majambiente, da posizionarsi nei punti di accesso e negli incroci della rete sentieristica;
4. Ingresso con abbigliamento idoneo e calzature adeguate al contesto ambientale, così come indicato nel modulo di registrazione gratuito ed obbligatorio (approvato con D.G.C. n.68 del 20/10/2021);
5. Divieto di escursioni al di fuori dei sentieri segnati;
6. Divieto di abbandono rifiuti;
7. Obbligo di conduzione di cani al guinzaglio (lunghezza max di 1,5 mt), di portare a seguito idonea museruola da mettere all'occorrenza, di raccolta deiezioni e di avere con sé idoneo numero di sacchetti e corretto smaltimento degli stessi;

8. Divieto di balneazione, anche per cani al seguito;
9. Obbligo attraversamento fiume solo attraverso i punti che hanno ponti in dotazione;
10. Divieto di bivacco;
11. Divieto di accensione di fuochi;
12. Divieto di arrecare danni alle strutture in legno che consentono il supporto, la sicurezza e la viabilità del Sentiero;
13. Divieto di schiamazzi e utilizzo di dispositivi di amplificazione audio

La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

INFORMA

Avverso la presente Ordinanza è ammesso Ricorso al Tar entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o,alternativamente al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

AVVERTE

che l'inosservanza di quanto stabilito con la presente Ordinanza è punita con sanzione amministrativa ai sensi di quanto stabilito nell'art.7/bis del D.Lgs. 267/2000, salvo violazioni concorrenti e inquadabili ad inosservanza di altre norme di Legge.

DISPONE

La pubblicazione sull'Albo pretorio on line dell'Ente,la massima diffusione anche attraverso canali non istituzionali, l'invio della Presente Ordinanza alla locale Stazione dei Carabinieri, Ente Parco Nazionale della Majella, Raggruppamento Carabinieri del Nucleo Tutela e Biodiversità, alla Polizia Locale, al locale Comando Carabinieri Forestali reparto Parco, al Gruppo locale di Guardie Ecologiche e Ittiche, alla Cooperativa Majambiente di Caramanico Terme,alla Società Majellando di San Valentino in a.C. quali principali soggetti locali per il servizio guida e promozione turistica,al Sig. Prefetto di Pescara.

Caramanico Terme, lì 14/07/2025

Il Sindaco

PARONE FRANCO